

La gestione del rischio alimentare: certezze consolidate e prospettive per il futuro

1. La gestione del rischio nella politica europea di sicurezza alimentare. - 2. Il principio di precauzione e le sue multiformi declinazioni. - 3. Il principio di prevenzione quale costante strumento di salvaguardia della sicurezza alimentare. - 4. L'informazione e la tutela della libertà negoziale del consumatore di alimenti. - 5. I regimi di responsabilità alimentare. - 6. Prospettive per il futuro.

1. - La gestione del rischio nella politica europea di sicurezza alimentare. Il rischio costituisce oggetto di interesse euristico da parte delle scienze sociologiche e filosofiche, nonché da parte delle scienze giuridiche. Il diritto, come noto, insegue la società e, se la società attuale viene pacificamente definita come *società del rischio*¹, il diritto ha dovuto di necessità predisporre normative adeguate ad un contesto di incertezza gnoseologica ed esistenziale.

La rilevanza giuridica del rischio si palesa principalmente in ambiti caratterizzati dalla necessità di tutelare interessi e beni giuridici indispensabili per la vita dell'uomo, come l'ambiente e l'alimentazione. Ivi, difatti, si è manifestata la contraddizione propria della società moderna: il progresso scientifico, di certo latore di benessere, è altresì foriero di rischi per la vita degli uomini, degli animali e dell'ambiente. I rischi sorgono come conseguenze fisiologiche di attività socialmente utili. In altre parole, i regolatori si sono trovati nella necessità di bilanciare l'interesse al progresso scientifico con l'interesse alla sicurezza, sia ambientale che alimentare, in un contesto di incertezza scientifica. Difatti, attendere la certezza in ordine al collegamento eziologico tra un determinato agente biologico e gli effetti nocivi sugli uomini, sugli animali o sull'ambiente, implicherebbe sovente l'impossibilità di agire con efficacia sull'agente medesimo sì da impedire eventi disastrosi per la vita umana, animale o dell'ambiente².

Ne è conseguita la necessità, in ambiti intrisi di rischi e di incertezze scientifiche, di predisporre l'anticipazione della soglia di tutela dei beni giuridici in rilievo, in parte derogando al principio della certezza scientifica, guida e faro del diritto nella cultura giuridica occidentale³.

¹ Il padre della teoria della società del rischio è Ulrich Beck, il quale teorizzò la possibilità di distinguere all'interno della modernità due fasi: la prima modernità, che coincide nell'epoca industriale, caratterizzata dal concetto di Stato-nazione e dal progresso galoppante; e la seconda modernità, che invece è dominata dai fenomeni della globalizzazione e della sottoccupazione, nonché dall'affermazione di rischi globali derivanti dal progresso scientifico. La teoria *de qua* è ben esplicata in U. BECK, *La società del rischio*, Trieste, 2001.

² La consapevolezza dei rischi connessi allo sviluppo tecnologico e scientifico è stata acquisita non solo dai filosofi e dai sociologi, ma anche dai giuristi, come emerge nell'incipit di L. MARINI, *Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario*, Padova, 2004, 1: «La contrapposizione tra i rischi e i benefici derivanti dal progresso scientifico e tecnologico, che accompagna da sempre la naturale aspirazione dell'uomo all'evoluzione delle proprie conoscenze, è apparsa quanto mai evidente negli ultimi anni, sulla base del consolidamento di tendenze di sviluppo tecnologico ed industriale suscettibili non solo di danneggiare l'habitat umano, ma anche di alterare radicalmente l'equilibrio ecologico dell'intero pianeta». La dialettica tra il progresso scientifico ed i rischi per il genere umano, animale e per l'ambiente è definita come paradosso da M. SOLLINI, *Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare*, Milano, 2006, 5: «il primo paradosso consiste nel fatto che l'uomo moderno, nello sviluppare strumenti e metodi di conoscenza scientifica sempre più avanzati, ha proporzionalmente maturato altrettanti dubbi ed incertezze, proprio in relazione agli scenari e alle prospettive che tale sviluppo tecnologico gli ha disvelato».

³ Sul punto, M. SOLLINI, *Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare*, cit., 6, definisce la situazione in cui la società post-moderna si è venuta a trovare in termini di «crisi del principio determinista, principio che la fisica galileiana ha mirabilmente riassunto nella formula, tuttora valida, secondo cui "le medesime cause producono i medesimi effetti"». Ovviamente, l'Autore sottolinea anche che la crisi del determinismo non deve autorizzare ad esautorare la scienza ed a minimizzare l'approccio scientifico nelle attività politiche e legislative; il consueto approccio scientifico deve essere accompagnato dalla consapevolezza

Nel diritto alimentare, il rischio è definito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 178/2002⁴, quale «*funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo*». L'ordinamento giuridico europeo ha elaborato una distinzione concettuale tra il pericolo ed il rischio: il rischio, difatti, viene definito in termini relazionali rispetto al pericolo, a sua volta identificato sempre dall'art. 3 come «*l'agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime (...) in grado di provocare un effetto nocivo per la salute*»⁵. In altre parole, il regolamento n. 178/2002 sembra mettere in relazione in termini di gravità i pericoli ed i rischi: il rischio altro non sarebbe se non un pericolo grave e maturo, pronto per essere gestito.

Attesa la frequenza della verifica di rischi in materia alimentare, si è ritenuto opportuno elaborare nella legislazione alimentare un procedimento analitico di gestione, che consentisse di stabilire, in modo univoco e uniforme nell'ordinamento europeo, le tappe da seguire per poter adottare, discrezionalmente ma non arbitrariamente, delle misure cogenti in materia di circolazione di alimenti nel mercato europeo. Il procedimento di analisi del rischio alimentare si compone delle fasi di valutazione, gestione e comunicazione⁶. La valutazione dei rischi è stata affidata agli scienziati riuniti nell'Autorità di garanzia per la sicurezza alimentare, ente europeo istituito con il regolamento n. 178 del 2002: ad essi la legislazione in materia richiede l'elaborazione di pareri scientifici in cui siano messi in evidenza, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, i possibili rischi collegati agli agenti biologici e chimici utilizzati nella preparazione degli alimenti e dei mangimi⁷. I pareri dell'EFSA, ad ogni modo, pur essendo obbligatori, non

di non poter attendere la certezza scientifica per le decisioni coinvolgenti beni della vita indispensabili e portatori di conseguenze disastrose sul genere umano, laddove lesi.

⁴ Si tratta del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, *che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare*, in G.U.C.E. n. L 031 del 1° febbraio 2002, 1-24.

⁵ Ad una lettura superficiale, sembrerebbe sussistere tra rischio e pericolo un collegamento causale, nel senso che il pericolo assurge a causa potenziale dei rischi; si tratterebbe, invero, di una lettura lacunosa in quanto priva del sostrato culturale in cui è nato il principio di precauzione, ossia l'ordinamento giuridico tedesco. Una riflessione esaustiva in tal senso si ravvisa in F. FOLLIERI, *Decisioni precauzionali e stato di diritto. La prospettiva della sicurezza alimentare*, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2016, 6, 1495 e ss. L'Autore segnatamente fa notare che i regolatori tedeschi erano stati ben accorti nel differenziare sul piano dogmatico il pericolo dal rischio, riconducendo il primo alle logiche della probabilità statistica, e dunque alla scienza, ed il secondo all'assoluta incertezza scientifica. Ne consegue che una lettura più accorta delle norme europee in materia di precauzione dovrebbe tenere a mente l'originaria distinzione dottrinale tra rischio e pericolo, a sua volta elaborata al fine di delimitare l'utilizzo delle misure precauzionali e tutelare il principio di certezza del diritto proprio dello Stato di diritto. A favore della lettura appena esposta, si esprime altresì M. SOLLINI, *Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare*, cit., 14, il quale evidenzia che il concetto di pericolo si basa su fondamenta eminentemente eziologiche e scientifiche, mentre il concetto di rischio appare più elastico e costituisce l'anticamera della logica precauzionale, del tutto sganciata dalle regole di causalità in quanto operante proprio in un contesto di incertezza scientifica. Sempre in materia, A. GRAGNANI, *Il principio di precauzione come modello di tutela dell'ambiente, dell'uomo, delle generazioni future*, in Riv. dir. civ., 2003, I, 9 e ss.: l'Autrice ricorda che nell'ordinamento tedesco si distingueva tra pericolo e rischio, riconducendo la precauzione a delle situazioni rischiose che si collocano al di sotto della soglia del pericolo e che legittimano gli interventi pubblici in virtù della gravità dei possibili effetti nocivi sulla salute degli uomini.

⁶ Il procedimento di analisi del rischio è oggetto di molteplici ricerche e riflessioni. In particolare, G. RUSCONI, *Diritto alimentare*, Milano, 2017, 6-22; L. COSTATO - P. BORGHI - S. RIZZIOLI - V. PAGANIZZA - L. SALVI, *Compendio di diritto alimentare*, Milano, 2017, 86-96. L'analisi del rischio viene descritta dalla dottrina più autorevole come un procedimento volto a prendere delle decisioni in materia alimentare in un contesto di incertezza scientifica: si tratta, invero, di un procedimento amministrativo in cui si rinviengono una fase istruttoria (la valutazione del rischio da parte degli scienziati) ed una fase decisoria (la gestione del rischio affidata alla Commissione europea). Il procedimento è caratterizzato da ampia discrezionalità da parte della Commissione che difatti prende le decisioni in un contesto di incertezza scientifica; tuttavia, la proceduralizzazione, da un lato, e la disciplina positiva del principio di precauzione, dall'altro, consentono di evitare che la discrezionalità si trasformi in arbitrio.

⁷ Le funzioni dell'EFSA consistono nell'offrire consulenza scientifica e tecnica in tutti i campi in cui incide la sicurezza alimentare, nonché nel fornire informazioni indipendenti alle istituzioni europee ed agli Stati membri (art. 22, reg. n. 178 del 2002). In argomento: D. VITI, *L'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'analisi del rischio*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, vol. 3, Torino, 2011, 641 e ss.; F. ADORNATO, *The European Food Safety Authority: among technique, norms and conflicts*, in L. COSTATO - F. ALBISINNI (diretto da), *European Food Law*, Padova, 2012, 123 e ss.; S. GABBI, *L'Autorità europea per la sicurezza alimentare*, Milano, 2009; F. CAPELLI - B. KLAUS - V. SILVANO, *Nuova disciplina del*

sono mai vincolanti né determinanti nell'assunzione delle decisioni finali, poiché la fase di gestione dei rischi alimentari è stata affidata ad un organo politico, *rectius* l'organo più politico dell'Unione, ossia la Commissione europea. Durante la fase di gestione, la Commissione ha il compito di decidere l'*an* ed eventualmente il *quomodo* dell'intervento sul mercato finalizzato ad arginare i focolai di crisi alimentari oppure a prevenire le possibili future crisi. Infine, le decisioni maturate devono essere comunicate ai consumatori, nei termini e nei modi che la Commissione stessa stabilisce.

Come è agevole intuire, la gestione del rischio rappresenta la fase più complessa del procedimento di analisi, ed implica la necessità di coordinare le risultanze della scienza con le necessità dell'economia. La Commissione, cui spetta tale difficile compito, utilizza da tempo diversi strumenti di gestione dei rischi alimentari, in relazione ai quali suscita interesse euristico un'analisi non tanto isolata, bensì combinata, al fine di verificare la possibilità di un utilizzo congiunto degli strumenti stessi da parte sia delle autorità pubbliche che degli Operatori del settore alimentare.

2. - Il principio di precauzione e le sue multiformi declinazioni. Principale strumento di gestione dei rischi nella società globalizzata e post-moderna, la precauzione attira da sempre l'interesse di eterogenee scienze del sapere umano. Può rivelarsi utile distinguere tra la precauzione *tout court*⁸, principio dalle molteplici sfumature sociologiche, filosofiche, economiche, etiche nonché politiche, ed il principio di precauzione in senso stretto⁹, che rappresenta la traduzione in ambito giuridico delle istanze sottese alla logica precauzionale.

Fin dalle sue prime apparizioni nel contesto sovranazionale¹⁰, il principio di precauzione è parso rivoluzionario e polifunzionale nel contesto giuridico proprio della cultura occidentale: esso, infatti, a fronte di un rischio per la salute umana, animale e dell'ambiente, scientificamente documentato ma non accertato,

settore alimentare e Autorità europea per la sicurezza alimentare, Milano, 2006, 353 e ss.; F. ALBISINNI, *La sicurezza alimentare veicolo di innovazione istituzionale*, in *Riv. dir. alim.*, 2009, 4, 6 e ss.

⁸ La distinzione tra la precauzione in senso lato ed il principio di precauzione in senso giuridico è stata oggetto di indagine da parte di L. MARINI, *Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario*, cit., 17 e ss. In particolare, parlare di precauzione significa fare riferimento ad una linea di condotta nell'ambito delle decisioni politiche e normative concernenti la gestione della incertezza in ordine alla possibile verifica di eventi dannosi. Intesa in tali termini, la logica precauzionale appare collegata con molteplici dimensioni della conoscenza, quali la scienza («*utilizza la prevenzione come criterio operativo nelle situazioni di incertezza riferita a fenomeni complessi*»), la filosofia («*applicazione del principio di responsabilità nei riguardi delle generazioni future*»), l'economia («*nell'approccio precauzionale cerca una migliore definizione del concetto di sviluppo sostenibile*»), la politica («*traduce in termini di accettabilità sociale i rischi paventati in condizioni di incertezza scientifica*») ed infine il diritto.

⁹ In termini giuridici la logica precauzionale si traduce nel principio di precauzione, che consiste nello strumento giuridico idoneo a bilanciare l'aspirazione dell'uomo al progresso con la tutela della salute umana, animale, nonché ambientale. Sul punto, L. MARINI, *Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario*, cit., 4, precisa che «*Il principio di precauzione ispira l'elaborazione e l'attuazione di misure di gestione dei rischi suscitati dal progresso tecnico-scientifico, tenendo conto delle necessità vitali non solo delle generazioni presenti, ma anche di quelle future*».

¹⁰ Il principio di precauzione ha fatto la sua prima apparizione in ambito giuridico all'interno dell'ordinamento giuridico tedesco (legge federale tedesca adottata il 15 marzo 1974 sulla protezione contro le immissioni, pubblicata in *BGBI*, 1974, III, 2128-2129). Nella cultura tedesca, il principio di precauzione rappresentava la declinazione giuridica del principio più ampio di difesa dai pericoli e di esso è stata fatta applicazione via via in ambiti caratterizzati da livelli di conoscenza tecnologica e scientifica non sempre omogenei, come ad esempio gli ambiti dell'energia nucleare e delle biotecnologie. Il principio di precauzione, grazie alla sua idoneità ad offrire una risposta tecnica a fronte dell'incertezza propria della società post-moderna, si è rapidamente diffuso anche in ambito internazionale: in particolare, si ravvisa l'affermazione della logica precauzionale nel campo della protezione dell'ambiente marino (Conferenze per la protezione del Mare del Nord, svoltesi in seno all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico a partire dal 1984), nonché, in modo ancor più solenne ed universale, nel *Summit* per la Terra tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992, dove il metodo precauzionale venne inserito tra i principi su cui fondare le politiche ambientali nazionali al fine di realizzare il modello di sviluppo accolto a livello internazionale ossia un modello sostenibile per le generazioni future. Sulla scia del *Summit* del 1992, tutte le convenzioni internazionali e regionali relative alle tematiche ambientali ed alle risorse naturali hanno fatto riferimento all'approccio precauzionale: ad esempio, la Convenzione di Washington del 1973 sul commercio internazionale di specie e di animali in via di estinzione, nonché la Dichiarazione finale della terza conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale della sanità su ambiente e salute. Per un ampio *excursus* sulla tematica, L. MARINI, *Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario*, cit., 41 e ss.

consente di adottare delle misure coattive ed incisive sulla libertà di iniziativa economica e sul libero mercato, al fine di eliminare o quantomeno arginare le conseguenze negative che potrebbero derivare dal rischio medesimo. In altre parole, la logica precauzionale realizza una deroga al principio della certezza scientifica, caposaldo di tutta la cultura occidentale, poiché consente di adottare legittimamente delle misure coattive pur in assenza di un nesso eziologico tra un agente biologico e le conseguenze nocive, bensì accontentandosi della sussistenza di un mero sospetto, che sia tuttavia basato sulle conoscenze scientifiche vigenti al tempo¹¹.

La *ratio* sottesa all'adozione della logica precauzionale si evince negli ambiti in cui i regolatori hanno adottato il principio di precauzione, ossia l'ambito ambientale e l'ambito alimentare. Si tratta, *ictu oculi*, di settori in cui predominano interessi collettivi e pubblici, che verrebbero irrimediabilmente compromessi laddove si dovesse attendere la certezza scientifica dei nessi causali tra gli agenti biologici e le conseguenze nocive. Ne consegue che la rilevanza dei beni giuridici coinvolti, consistenti nella salute e nel benessere degli uomini, degli animali e dell'ambiente, giustifica l'anticipazione della soglia di tutela offerta dagli ordinamenti giuridici, anche in assenza del raggiungimento della piena certezza scientifica.

Il principio di precauzione costituisce uno dei principi generali della legislazione alimentare europea¹², come si evince dal combinato disposto degli artt. 4 e 7 del regolamento n. 178/2002. L'art. 4, difatti, al secondo paragrafo precisa che «*I principi enunciati negli articoli da 5 a 10 costituiscono un quadro generale di natura orizzontale al quale conformarsi nell'adozione di misure*»; tra i principi richiamati vi è anche il principio di precauzione, consacrato nell'art. 7, secondo il quale «*Qualora in circostanze specifiche, a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione di incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio*».

Stante la natura intrinsecamente cautelare del principio di precauzione, le misure adottate presentano il carattere della provvisorietà: difatti, la situazione fattuale che ha originato l'utilizzo della logica precauzionale è destinata ad un'evoluzione successiva alla messa a disposizione da parte della scienza di informazioni più certe. L'evoluzione potrà consistere nell'accertamento dell'insussistenza di un collegamento eziologico tra l'agente biologico preso in considerazione e gli effetti nocivi paventati, con conseguente eliminazione delle misure precauzionali adottate ed il ripristino dello *status quo ante*; ovvero l'evoluzione potrà concretizzarsi nel pieno accertamento scientifico della rischiosità di un agente biologico, con conseguenziale sostituzione delle provvisorie misure precauzionali con le misure di prevenzione destinate a trovare costante applicazione¹³.

¹¹ I presupposti indispensabili per l'applicazione della logica precauzionale consistono nel rischio, nell'incertezza scientifica e nel danno paventato. Come emerge dalla comunicazione della Commissione del 2000 in materia di precauzione, è possibile fare ricorso alla logica precauzionale in presenza delle seguenti condizioni: l'intervento di una valutazione di tipo scientifico, l'insufficienza dei dati scientifici disponibili, nonché la possibilità di effetti dannosi per la salute umana, animale e dell'ambiente. La dottrina in materia di precauzione in diritto alimentare è molto vasta. Si segnalano in particolare: M. SOLLINI, *Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare*, cit.; L. MARINI, *Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario*, cit.; F. DE LEONARDIS, *Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio*, Milano, 2005; P. WURST, *Incertezza e rischio*, Brescia, 1985.

¹² Il principio di precauzione è stato positivizzato nell'ordinamento europeo in materia ambientale nel 1993, grazie alle modifiche apportate al Trattato di Roma dal Trattato di Maastricht; successivamente, è stato esteso dalla Corte di giustizia al diritto alimentare nella celebre sentenza resa sul caso della Mucca pazza [Corte di giustizia CE 5 maggio 1998, in causa C-157/96, in *Foro it.*, vol. 121, 12 (dicembre 1998), 449, 450-481, 482]. In seguito, si registra una rilevante comunicazione della Commissione sul principio di precauzione (COM/2000/0001) che infine è stato previsto espressamente anche in diritto alimentare nell'art. 7 del reg. n. 178 del 2002. Per un *excursus* relativo alla progressiva estensione del principio di precauzione nell'ordinamento giuridico europeo, L. MARINI, *Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario*, cit., 57-61.

¹³ In ordine alla fisiologica provvisorietà delle misure adottate sulla base del principio di precauzione, S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, Milano, 2018, 158-160: l'Autore evidenzia che la misura adottata sulla base della logica precauzionale deve essere proporzionata al livello prescelto di protezione, non discriminatoria nella sua applicazione, fondata su un'analisi costi-benefici, nonché soggetta a revisione in dipendenza dei nuovi dati scientifici.

3. - *Il principio di prevenzione quale strumento di costante salvaguardia della sicurezza alimentare.* La logica preventiva trova applicazione nella legislazione alimentare, sia europea che sovra-nazionale, a fronte della sussistenza di rischi accertati per la salute umana, animale e dell'ambiente, di cui si auspichi di scongiurare le conseguenze nocive¹⁴.

Il principio di prevenzione si pone in una peculiare dialettica di specialità con il principio di precauzione: il sostrato fattuale sul quale i principi *de quibus* poggiano è il medesimo, come attestato dal fatto che anche la prevenzione trova applicazione principalmente in ambiti caratterizzati dalla presenza di interessi collettivi e beni giuridici di rilevanza pubblica. A fronte del comune sostrato fattuale, i due principi divergono per la soglia di accertamento della rischiosità di un agente biologico cui è associato il loro intervento: mentre, infatti, la precauzione si accontenta di un rischio temuto e sospettato su una base scientifica non certa ma comunque documentata, la prevenzione richiede un accertamento pieno della rischiosità di un agente biologico e del nesso eziologico tra il medesimo e le paventate conseguenze nocive¹⁵.

Ne consegue che la prevenzione e la precauzione rappresentano, all'interno della politica alimentare europea, degli strumenti di gestione del rischio differenti, ma complementari; autonomi, ma coordinati; escludenti tra loro, ma non opposti. Di certo un aspetto della filiera alimentare o un agente patogeno non può allo stesso tempo essere sottoposto ad una misura preventiva e ad una misura precauzionale; tuttavia, è fisiologica una successione di misure, prima precauzionali e dopo preventive, tale da assicurare costantemente il livello di tutela della salute umana, animale e dell'ambiente richiesto dall'Unione europea.

La prevenzione, trovando applicazione a partire dal momento in cui vi è la certezza scientifica in ordine alla pericolosità di un agente biologico, non si pone in contrasto rispetto al principio di certezza scientifica e giuridica ed è stata impiegata dai regolatori all'interno delle normative tecniche richieste dal diritto alimentare: basti all'uopo pensare alla disciplina dell'igiene alimentare, che difatti risulta caratterizzata dalla previsione di norme tecniche ad ispirazione preventiva, che, se correttamente osservate, sono in grado di eliminare o ridurre grandemente i rischi di verifica di crisi alimentari.

4. - *L'informazione e la tutela della libertà negoziale del consumatore di alimenti.* L'informazione rappresenta da sempre un *leit motiv* del diritto dell'Unione europea: il regolatore europeo, prima di tutti i legislatori degli Stati membri, si è accorto della necessità di rafforzare la tutela dell'informazione nei riguardi dei c.d. contraenti fisiologicamente deboli nei rapporti negoziali, per tali intendendosi quei contraenti privi della forza contrattuale necessaria per incidere sui regolamenti contrattuali nonché privi delle conoscenze tecniche proprie della materia in cui stanno negoziando¹⁶.

¹⁴ La prevenzione risulta avere radici nell'ordinamento europeo più antiche rispetto alla precauzione: basti citare la disciplina del controllo ufficiale delle derrate alimentari (direttiva 89/397/CEE del 14 giugno 1989 pubblicata in *G.U.C.E.* n. L 186 del 30 giugno 1989 n. 3, 23 e ss.) nonché la prima disciplina in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli additivi alimentari (direttiva 89/107/CEE del 21 dicembre 1989 pubblicata in *G.U.C.E.* n. L 40 del 28 febbraio 1989, 27 e ss.).

¹⁵ Sul punto, interessanti riflessioni vengono svolte da M. SOLLINI, *Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare*, cit., 21-24: l'Autore descrive il rapporto tra la prevenzione e la precauzione in termini di dialettica inclusiva ed esclusiva, nel senso che il principio di precauzione ha uno spazio operativo più ampio del principio di prevenzione. La precauzione ha un «contenuto preventivo che ne costituisce il nocciolo duro», ma poi dalla prevenzione si discosta in ordine alla soglia di valutazione del rischio che, con riferimento alla precauzione, subisce una consistente anticipazione.

¹⁶ La dottrina sulla tematica non solo è ampia, ma è anche in via di continua espansione. Senza alcuna pretesa di esaustività, si annoverano tra gli studiosi dell'argomento: M.C. CHERUBINI, *Tutela del «contraente debole» nella formazione del consenso*, Torino, 2005; G. GIOIA, *Nuove nullità relative a tutela del contraente «debole» nei principi UNIDROIT*, in G. ALPA - M. BESSONE (diretto da), *Giur. sist. dir. civ. comm., I contratti in generale*, agg., 1991-1998, Torino, 1999, 228 e ss.; A.P. SCARSO, *Il contraente «debole»*, Torino, 2006; F. GALGANO, *Squilibrio contrattuale e mala fede del contraente forte*, in *Contr. e impr.*, 1997, 417 e ss.; A. SOMMA, *Tecniche di tutela del contraente debole nella disciplina della contrattazione standard: riflessioni sull'esperienza tedesca*, in S. PATTI (a cura di), *Annuario di diritto tedesco 1998*, Milano, 1998, 141 e ss.

Basti all'uopo pensare al consumatore¹⁷, emblema di contraente debole, a cui con il tempo si sono aggiunti il risparmiatore¹⁸, il cliente delle banche¹⁹ nonché la piccola impresa²⁰.

Doppiamente debole appare il consumatore di alimenti: egli, infatti, non solo riveste la qualifica di consumatore, ma intrattiene relazioni negoziali diseguali aventi ad oggetto l'alimento, ossia un bene destinato ad essere ingerito e di conseguenza idoneo, laddove insicuro, ad incidere sulla sua stessa salute.

In materia di informazione alimentare, si confrontano e scontrano numerosi interessi parimenti rilevanti nell'ordinamento giuridico: in particolare, vi è di certo l'interesse dei consumatori alla conoscenza delle caratteristiche degli alimenti, ma vi è anche l'interesse dei produttori a non far lievitare i costi di produzione; vi è poi ovviamente l'interesse di alcuni produttori a comunicare il valore aggiunto in termini di qualità ad un prodotto al fine ultimo di distinguerlo dagli altri similari presenti sui mercati.

I primi due interessi sono coordinati e protetti dal regolamento n. 1169 del 2011, in materia di informazione alimentare²¹; il terzo interesse, invece, risulta assicurato tramite il regolamento n. 1151 del 2012 in materia di segni europei di qualità²².

¹⁷ La direttiva 93/13/CEE, del Consiglio, del 5 aprile 1993, in *G.U.C.E.* del 21 aprile 1993, n. L 95/29, 29 e ss., ha dato i natali in senso stretto alla disciplina consumeristica. Essa, infatti, in seguito all'attuazione realizzata dalla l. 6 febbraio 1996, n. 52 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994», ha introdotto nel codice civile gli artt. 1469 *bis* e ss., aventi ad oggetto le clausole vessatorie all'interno dei contratti di compravendita stipulati tra un consumatore ed un professionista. La novella legislativa ha dato adito a copiose riflessioni dottrinali. *Ex multis*: G. ALPA, *Sul recepimento della direttiva comunitaria in tema di clausole abusive*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, II, 46 e ss.; A. BARENGHI, *La nuova disciplina delle clausole vessatorie nel codice civile*, Padova, 1996; F.D. BUSNELLI, *Una possibile traccia per una analisi sistematica della disciplina delle clausole abusive*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1997, 762 e ss.; G. DE NOVA, *Le clausole vessatorie. Art. 25, legge 6 febbraio 1996, n. 52*, Milano, 1996; F. DI MARZIO, *Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, 761 e ss.; V. CARBONE, *L'individuazione delle clausole vessatorie tra criteri generali ed elencazioni statistiche*, in *Corr. giur.*, 1996, 1305 e ss. Successivamente gli artt. 1469 *bis* e ss. del codice civile sono stati abrogati e le relative norme trasposte nel Codice del consumo, adottato con il d.lgs. n. 206/2005.

¹⁸ Rileva in particolare dell'art. 21 del T.U.F., d.lgs. n. 58 del 1998. Una interessante riflessione sulla consistenza delle asimmetrie informative nei mercati finanziari si ravvisa in P. BARTOLOMUCCI, *Ancora sugli obblighi informativi nel settore del mercato finanziario: tra doveri dell'intermediario e principio di autodeterminazione dell'investitore*, in *Nuova giur. civ.*, 2009, 9, 20440 e ss.: l'Autore mette in luce il fatto che le più significative pronunce giurisprudenziali in materia di doveri informativi alla luce delle normative europee sono state rese nell'ambito dell'intermediazione finanziaria. Ulteriori spunti di riflessione sulla tematica si ravvisano in R. COSTI, *Informazione e contratto nel mercato finanziario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993, 719 e ss.: l'Autore sostiene che l'asimmetria informativa nell'ambito dell'intermediazione finanziaria è stata combattuta nel tempo dagli ordinamenti, da un lato, attraverso la riserva delle attività di investimento ad operatori professionali, iscritti in appositi albi e soggetti a pubblica vigilanza, e, dall'altro lato, attraverso la puntuale previsione di regole di condotta che garantiscano la correttezza e la completezza delle informazioni.

¹⁹ Si segnalano in particolare gli artt. 116 (pubblicità) e 117 (contratti) all'interno del T.U.B., d.lgs. n. 385 del 1993.

²⁰ Emblema della asimmetria negoziale nei rapporti tra impresa è il contratto di sub-fornitura, dove l'impresa sub-fornitrice si trova in una posizione di fisiologica debolezza nei confronti dell'impresa committente, posto che la sua attività dipende dall'utilizzo che di essa fa l'impresa committente medesima. Ne è conseguita la necessità di approntare una disciplina di tutela che canzonasse l'abuso dell'asimmetria fisiologica da parte delle imprese committenti e tutelasse di più le imprese sub-fornitrici: si tratta della legge n. 192 del 1998.

²¹ In particolare, la disciplina è contenuta nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011, *relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione*, in *G.U.U.E.* del 22 novembre 2011, L 304/18, 18 e ss. Sulla tematica dell'informazione alimentare, la dottrina è molto vasta. Si segnalano: A. GERMANÒ - M.P. RAGIONIERI - E. ROOK BASILE, *Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, Torino, 2014; L. COSTATO, *Le etichette alimentari nel nuovo regolamento n. 1169/2011*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, 660 e ss.; C. LOSAVIO, *Il consumatore di alimenti nell'Unione europea e il suo diritto ad essere informato*, Milano, 2007; S. BOLOGNINI, *Linee guida della nuova normativa europea relativa alla «fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2012, 613 e ss.; ID., *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Torino, 2012.

²² Si tratta del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, n. 1151/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in *G.U.U.E.* del 14 dicembre 2012, L 343/1, 1 e ss. Il regolamento in parola ha sostituito i regolamenti nn. 509/2006 e 510/2006, che a loro volta avevano modificato la disciplina originaria in materia contenuta nei

Da quanto esposto emerge che l'informazione costituisce uno strumento centrale della politica europea di sicurezza alimentare: il regolatore europeo, infatti, da un lato tutela i consumatori, onerando i produttori del compito di predisporre etichette alimentari chiare ed esaustive; dall'altro lato, tutela i produttori interessati ad investire nella qualità alimentare, consentendo loro di fregiarsi nelle etichette alimentari di segni associati ad una normativa che attesta la qualità superiore dell'alimento e che è protetta da ogni forma di imitazione ed evocazione.

5. - I regimi di responsabilità alimentare. Tradizionalmente, il diritto dell'Unione, pur pretendendo da parte degli Stati membri strumenti effettivi di attuazione delle proprie normative, non stabilisce le sanzioni a fronte delle violazioni delle discipline armonizzate; difatti, è compito degli Stati membri predisporre gli strumenti di coazione più efficaci e conformi al proprio ordinamento nazionale.

Nella legislazione europea in materia alimentare, si ravvisano numerose richieste di predisposizione da parte degli Stati membri di regimi di responsabilità, al fine di delineare un sistema organico di strumenti giuridici che possa essere impiegato nelle ipotesi di violazione delle norme primarie. In particolare: la responsabilità dei produttori, la responsabilità degli Operatori del settore alimentare e la responsabilità delle autorità pubbliche.

I produttori risultano destinatari di una responsabilità giuridica piuttosto rigorosa per i danni derivanti dai prodotti da loro immessi sui mercati che si rivelassero insicuri²³. L'insicurezza è valutata al tempo di immissione del prodotto sul mercato e in considerazione delle conoscenze disponibili. In passato la disciplina del prodotto difettoso non trovava applicazione all'alimento, per espressa previsione legislativa; tale previsione è stata abrogata con la conseguenza che, attualmente, in materia di sicurezza dei prodotti alimentari, si ravvisano sia una disciplina pubblicistica, contenuta nel regolamento n. 178 del 2002, che una disciplina privatistica, contenuta nel Codice del consumo agli artt. 114 e seguenti, bisognose di un coordinamento e di una lettura combinata da parte degli interpreti.

Parimenti giuridica è la responsabilità degli Operatori del settore alimentare, che sorge sulla base dell'accertamento della violazione della legislazione in materia alimentare²⁴. I c.d. OSA sono definiti dal regolamento n. 178 del 2002 come le persone fisiche o giuridiche responsabili di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il loro controllo; essi, in altre

regolamenti nn. 2082/1992 e 2081/1992. In argomento di segni europei di qualità alimentare: G. PERONE, *Segni e denominazioni nel mercato agroalimentare*, in *Giust. civ.*, 2011, fasc. 12, 535 e ss.

²³ La disciplina della responsabilità da prodotto difettoso è stata introdotta a livello europeo con la direttiva 85/374/CE del Consiglio del 25 luglio 1985, in *G.U.C.E.* del 7 agosto 1985, n. L 210/29, 29-33. Successivamente la disciplina è stata attuata in Italia nel d.p.r. n. 224 del 1988 ed attualmente si trova all'interno del Codice del consumo agli artt. 114 e ss. Riflessioni interessanti in materia si trovano in: S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, cit., 186-196; A. DI MAJO, *La responsabilità per prodotti difettosi nella direttiva comunitaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, 21 e ss.; U. CARNEVALI, voce *Responsabilità del produttore*, in *Enc. dir., Agg.*, vol. II, Milano, 1988, 936 e ss.; A. GIUFFRIDA, voce *Responsabilità per danno da prodotto difettoso*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg.*, tomo 4, 2009, 453 e ss.; ID., *La responsabilità civile per danno da prodotto difettoso*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, vol. III, *Il diritto agroalimentare*, Milano, 2011, 617 e ss.; nonché A. D'ALESSIO, *La responsabilità del produttore di alimenti tra difetto e sicurezza del prodotto*, in *Resp. civ. prev.*, fasc.6, 1° giugno 2018, 2016 e ss.

²⁴ Sul punto, M.P. GENESIN, *La responsabilità primaria dell'operatore del settore alimentare in relazione alla food safety*, in *Resp. civ. prev.*, fasc. 3, 1° marzo 2018, 809 e ss. distingue la responsabilità degli Operatori del settore alimentare in due ambiti: l'ambito pubblicistico, caratterizzato dalle fattispecie di reato che il codice penale configura con riguardo alle sostanze alimentari (artt. 439 c.p. e ss.); l'ambito invece privatistico, caratterizzato dalla sanzione del risarcimento del danno a fronte della violazione della disciplina del prodotto difettoso ovvero della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. Con riferimento agli Operatori del settore alimentare, S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, cit., 160-164 attribuisce agli stessi un ruolo fondamentale nella garanzia della rintracciabilità degli alimenti: «Essi (ndr. gli Operatori del settore alimentare) devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione o qualsiasi sostanza destinata o atta a far parte di un alimento o di un mangime e devono altresì predisporre sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti». Nonché, L. COSTATO - P. BORCHI - S. RIZZIOLI - V. PAGANIZZA - L. SALVI, *Compendio di diritto alimentare*, 2018, 73-75 (approfondimento a cura di Valeria Paganizza): si sottolinea che gli OSA sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

parole, presiedono alle diverse fasi delle filiere alimentari e costituiscono i primi custodi della sicurezza alimentare europea. Gli artt. 17 e 19 individuano numerosi obblighi in capo agli Operatori del settore alimentare²⁵, che difatti sono tenuti a controllare che gli alimenti soddisfino le disposizioni proprie della legislazione alimentare, nonché ad informare le autorità competenti a fronte delle prime avvisaglie di pericoli alimentari, sì da mettere in moto il sistema di allarme rapido preposto ad offrire una immediata circolazione di informazioni nonché di soluzioni a fronte di paventate crisi alimentari²⁶.

Se le responsabilità che possono sorgere in capo ai produttori e agli OSA hanno natura strettamente giuridica, diversa appare la natura della responsabilità cui sono destinate le pubbliche autorità che si trovano a dover gestire i rischi alimentari: esse, infatti, risultano destinatarie di una responsabilità politica, laddove, sebbene informate dai preposti alle filiere alimentari ed istruite dagli scienziati dell'EFSA, abbiano tardato ad adottare le misure precauzionali che la crisi alimentare in corso avrebbe richiesto, ovvero non le abbiano adottate per niente. L'analisi del rischio, sebbene procedimentalizzata a partire dal 2002, presenta una fase caratterizzata da ampia discrezionalità e consistente esattamente nella gestione del rischio alimentare: le pubbliche autorità, e prima fra tutte la Commissione europea, *possono* ma non *devono* adottare misure incidenti sui mercati a fronte dei segnalati rischi alimentari. Esse, infatti, nel bilanciamento dei molteplici interessi coinvolti e a fronte del livello di rischio accertato dagli scienziati, possono ritenere prevalenti sul bene-salute altri interessi, quali la tutela del libero scambio e della libertà di iniziativa economica privata.

6. - Prospettive per il futuro. Da una lettura superficiale ed astratta del regolamento n. 178 del 2002 sembra emergere che l'analisi del rischio ed il principio di precauzione siano destinati ad essere attuati soltanto da parte delle autorità pubbliche: invero, non appare possibile per l'operatore del settore alimentare adempiere i propri doveri di applicazione della legislazione alimentare senza procedere in via preliminare ad una analisi dei rischi coinvolti nonché all'esercizio della logica precauzionale²⁷.

La necessità di un sistema integrato di strumenti giuridici di gestione dei rischi alimentari è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza nazionale, nella sentenza della Corte di cassazione n. 15824 del 2014²⁸. Il caso che ha originato la pronuncia di legittimità vede contrapposte due società produttrici di alimenti, di cui l'una ha acquistato un alimento dall'altra per farne uso all'interno della propria catena di produzione sì da realizzare alimenti complessi e distribuirli sul mercato. L'alimento oggetto della fornitura consisteva

²⁵ M.P. GENESIN, *La responsabilità primaria dell'operatore del settore alimentare in relazione alla food safety*, cit., fa notare che il ruolo centrale dell'operatore del settore alimentare è inquadrato dall'art. 17, reg. n. 178/2002 che difatti assegna a tale figura il compito di garantire il rispetto della legislazione alimentare in tutte le fasi della filiera alimentare. Si tratta di una responsabilità primaria, poiché l'OSA è il primo garante, anche per ragioni tecniche, del rispetto delle regole di sicurezza igienico-sanitaria.

²⁶ M.P. GENESIN, *La responsabilità primaria dell'operatore del settore alimentare in relazione alla food safety*, cit., evidenzia che gli operatori del settore alimentare hanno obblighi di ritiro e di richiamo degli alimenti sospettati di essere rischiosi per la salute umana, animale e dell'ambiente. Inoltre, essi hanno un generale obbligo di collaborazione con le autorità pubbliche competenti.

²⁷ Interessanti riflessioni in materia si trovano in M.P. GENESIN, *La responsabilità primaria dell'operatore del settore alimentare in relazione alla food safety*, cit. L'Autrice ritiene necessaria una «applicazione del principio di precauzione a livello aziendale» al fine ultimo di assicurare la sicurezza della filiera alimentare a partire dai suoi primi guardiani, ossia gli OSA.

²⁸ Cass. Sez. II Civ. 10 luglio 2014, n. 15824, in *Foro it.*, 2015, I, 1716 e ss., di cui si riporta di seguito la massima: «Nel settore alimentare, dove la circolazione di merce sicura e sana contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei consumatori, l'acquirente di un alimento, operatore professionale e produttore (mediante l'utilizzazione del componente comperato) della sostanza finale destinata al consumo umano, ha l'obbligo - riconducibile al dovere di diligenza, previsto dal secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., cui il creditore è tenuto per evitare l'aggravamento del danno indotto dal comportamento inadempiente del debitore - di attenersi al principio di precauzione e di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione, verificando, attraverso controlli di genuinità a campione, prima di ulteriormente impiegarlo quale parte o ingrediente nella preparazione di un alimento poi distribuito su scala industriale, che il componente acquistato risponda ai requisiti di sicurezza previsti e non contenga additivi vietati e pericolosi, senza poter fare esclusivo affidamento sull'osservanza da parte del rivenditore dell'obbligo di fornire un prodotto non adulterato né contraffatto, a meno che non abbia ricevuto, prima dell'impiego su scala industriale dell'alimento acquistato, una precisa e circostanziata garanzia».

esattamente nel peperoncino rosso che, successivamente, si è rivelato alterato da un colorante cancerogeno (il Sudan 1): la fornitura aveva avuto luogo prima dell'apertura di una procedura di allarme rapido avente ad oggetto proprio il peperoncino rosso, all'esito della quale venne adottata una decisione da parte della Commissione europea (2003/460/CE del 20 giugno 2003) con cui si richiedeva agli operatori del settore alimentare di accompagnare le forniture di peperoncino rosso con apposita relazione da cui risultasse l'assenza dei coloranti rischiosi per la salute umana, animale e dell'ambiente. Nella vicenda in esame, la società acquirente aveva chiesto ed ottenuto dalla società venditrice assicurazioni circa l'assenza nel peperoncino fornito del colorante rivelatosi cancerogeno. Senonché, all'esito dei controlli svolti a campione da parte delle autorità competenti, gli alimenti complessi realizzati dalla società acquirente con l'utilizzo del peperoncino fornito dalla società alienante erano risultati positivi alla presenza del colorante cancerogeno; pertanto, la società acquirente agiva in giudizio al fine di chiedere alla società venditrice il ristoro dei danni subiti in seguito alla fornitura di un alimento non conforme alle regole di sicurezza alimentare vigenti²⁹.

Dopo i contrastanti giudizi delle Corti di merito³⁰, è intervenuta in funzione nomofilattica la Corte di cassazione con una pronuncia innovativa: il quesito principale cui la Corte ha dovuto rispondere consisteva nel delineare il grado di diligenza cui deve uniformarsi la condotta dell'acquirente professionale di sostanze alimentari destinate ad essere reimpiegate in una catena di produzione di alimenti complessi. Difatti, premesso che tutti gli operatori professionali del settore alimentare sono tenuti a verificare la sussistenza della conformità degli alimenti alla legislazione alimentare vigente³¹, risulta doveroso interrogarsi sulla ripartizione dei compiti e sulle conseguenti responsabilità all'interno delle filiere alimentari, oggi sempre più lunghe ed articolate: la Corte di cassazione ha precisato che l'art. 1227 c.c., da un lato, e il principio di precauzione, dall'altro, implicano che l'acquirente professionale di alimenti destinati ad essere impiegati nella propria catena di produzione sia tenuto a controllare la sicurezza finale dell'alimento che sta per immettere sul mercato, nonché la sua conformità alla legislazione alimentare, non potendo limitarsi a chiedere ai venditori dei componenti alimentari utilizzati assicurazioni circa la salubrità degli stessi³².

La pronuncia in commento appare innovativa, poiché, pur non essendo allo stato rinvenibile una disposizione normativa che attribuisca al principio di precauzione l'idoneità ad incidere nei rapporti negoziali intercorrenti *iure privatorum*, ritiene possibile estendere l'ambito soggettivo di applicazione del principio di precauzione a tutti i soggetti operanti nella filiera alimentare, tramite la compenetrazione della logica precauzionale negli artt. 1227 e 1494 del codice civile, in materia rispettivamente di concorso del fatto colposo del creditore e di risarcimento del danno per i vizi della cosa venduta. In altre parole, rientra

²⁹ Per una ricostruzione analitica della vicenda *de qua* si rinvia a G. VACCARO, *Il principio di precauzione e la responsabilità delle imprese nella filiera alimentare*, in *Riv. dir. alim.*, n. 4, ottobre-dicembre 2015.

³⁰ In particolare, il Tribunale di Asti in primo grado aveva rigettato la richiesta di risarcimento danni da parte della società acquirente, ritenendo che una società venditrice di alimenti è impossibilitata a tenere sotto controllo tutti i rischi e che, pertanto, nella selezione dei rischi da controllare, essa predilige i rischi più probabili. Prima dell'allerta europea, il colorante oggetto della disamina non era annoverabile tra i rischi più probabili di contaminazione e nocività per la salute umana. In secondo grado, la Corte di appello di Torino aveva riformato la sentenza impugnata ritenendo invece sussistente una responsabilità in capo alla società venditrice sulla quale incombe il dovere di controllare la sicurezza degli alimenti: in particolare, la Corte del gravame, ha ritenuto integrati, nel caso di specie, sia un inadempimento contrattuale, essendo tenuta la società alienante a vendere prodotti utilizzabili, che un illecito civile extracontrattuale, avendo la società alienante distribuito un alimento nocivo per la salute dei consumatori. All'esito delle argomentazioni svolte, la Corte di appello ha condannato la società convenuta al risarcimento dei danni.

³¹ Così come si evince dall'addentellato normativo costituito dagli artt. 3, n. 2 e 3, e 17 del regolamento n. 178 del 2002.

³² Nella pronuncia in commento, al punto 5.1., si legge che «dal rilievo che, particolarmente nel settore alimentare, dove la circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale che contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei consumatori, il produttore, onde garantire la sicurezza degli alimenti, ha un obbligo, quale operatore professionale, di attenersi al principio di precauzione e di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al consumo umano, verificando, attraverso controlli a campione, che il componente acquistato risponda ai requisiti di sicurezza previsti e non contenga additivi vietati e pericolosi, prima di ulteriormente impiegarlo quale parte o ingrediente nella preparazione di un alimento finale».

pienamente nei doveri di diligenza dell'acquirente professionale di prodotti alimentari destinati ad essere reimpiegati nella propria catena di produzione controllare la sicurezza degli stessi mediante autonome verifiche di conformità alla vigente legislazione alimentare. L'estensione soggettiva del campo di applicazione della logica precauzionale viene giustificata dalla Corte di cassazione sulla base della rilevanza degli interessi coinvolti, che consistono in beni giuridici indisponibili, quali la salute umana, la salute animale e la salubrità ambientale.

Alla luce delle argomentazioni spese, la Corte di cassazione accoglie parzialmente il ricorso della società venditrice e rinvia alla Corte di appello per la nuova determinazione delle entità delle responsabilità delle società coinvolte.

Dalla pronuncia in esame emergono due aspetti interessanti: il primo, conforme agli orientamenti normativi e giurisprudenziali vigenti, consiste nell'estensione dei doveri e delle responsabilità degli Operatori del settore alimentare; il secondo aspetto, invece, risulta essere rivoluzionario ed innovativo e consiste nell'ampliamento del campo di applicazione del principio di precauzione che, tradizionalmente limitato alla sfera di intervento delle pubbliche autorità, viene invece esteso ai professionisti privati che operano nelle filiere alimentari.

Ne consegue che sembra realistico auspicarsi la realizzazione di filiere alimentari sempre più integrate tra loro, in cui gli strumenti di gestione dei rischi alimentari funzionino non come monadi isolate di un sistema disorganico, bensì come mezzi complementari e coordinati, al servizio del sommo bene della salute degli uomini, degli animali nonché dell'ambiente.

Federica Girinelli